

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI NUORO

Art. 1 (Associazione)

E' costituita un'associazione senza finalità di lucro denominata "Camera Penale di Nuoro", composta dagli Avvocati e Praticanti Avvocati che esercitano attivamente il patrocinio penale, regolarmente iscritti nell'Albo e nel registro tenuti dall'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale di Nuoro.

Essa è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle Leggi dello Stato Italiano in materia.

Art. 2 (Sede e durata)

La Camera Penale ha sede in Nuoro, presso lo Studio del Presidente in carica. Essa potrà essere variata senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Art.3 (Scopi)

La Camera Penale di Nuoro aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane della quale recepisce lo statuto e condivide le finalità ed applica le norme statutarie e regolamentari; può altresì aderire ad Associazioni Giuridiche Forensi Nazionali ed Internazionali. L'associazione è indipendente da qualsiasi partito politico, non ha fine di lucro e ha come suoi scopi di:

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo;

(b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti

conformemente alle norme nazionali ed internazionali;

(c) tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, e gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;

(d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e scientifiche volte a migliorare la conoscenza, sia fra gli iscritti che fra i cittadini, delle problematiche connesse alla giustizia penale con particolare riferimento alla realtà locale;

(e) promuovere e/o sostenere tutte quelle iniziative, studi e ricerche anche scientifiche, dirette a sollecitare e/o sostenere le riforme dell'Ordinamento Giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e comunque dirette a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;

(f) rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale fra tutti gli Avvocati che svolgono attività forense in materia penale;

(g) favorire l'attività del difensore penale anche con l'istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;

(h) promuovere e sviluppare il senso della deontologia professionale;

(i) promuovere e mantenere contatti con le altre Camere Penali, in particolar modo con quelle della Regione Sardegna, anche attraverso la realizzazione di un coordinamento; promuovere e mantenere altresì i contatti con l'Unione delle Camere Penali Italiane, con gli Ordini Professionali e le altre Associazioni Forensi;

(l) promuovere e mantenere contatti con le Autorità Giudiziarie – anche attraverso la predisposizione di protocolli d'intesa - al fine di favorire la

	collaborazione fra Avvocatura e Uffici Giudiziari per il miglior	
	assolvimento delle rispettive funzioni;	
	(m) collaborare attivamente alla informatizzazione del processo penale,	
	anche creando proprie piattaforme informatiche volte al miglioramento	
	della fruibilità dei servizi giudiziari.	
	(n) gestire la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti", anche ai	
	sensi dell'art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei	
	difensori di ufficio. La Scuola ha autonomia patrimoniale e propria	
	soggettività di diritti nei confronti dei terzi. Il Consiglio Direttivo della	
	Camera Penale nomina il coordinatore della Scuola ed impartisce i criteri	
	generali per la sua gestione e programmazione.	
	(o) svolgere ogni attività idonea a conseguire la miglior attuazione degli	
	scopi istituzionali, e così in particolare svolgere assemblee, conferenze,	
	pubblicazioni, congressi, corsi, eventi e quant'altro di volta in volta	
	ritenuto più idoneo.	
	(p) Organizzare corsi e istituire organismi di mediazione ex L. 4/3/2010 n.	
	28.	
	Art. 4 (Patrimonio e disposizioni in caso di scioglimento)	
	Il Patrimonio della Camera Penale di Nuoro è costituito:	
	- dalle quote versate dai soci;	
	- da eventuali contributi di enti e privati;	
	- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, lezioni e	
	seminari e/o dalla pubblicazione – anche per via telematica – di libri,	
	lavori, dispense e riviste e da eventuali attività connesse;	
	- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali	
	3	

ad esempio:

- somme corrisposte da terzi a titolo di sponsorizzazione per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.

Ogni anno è redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario.

Gli utili netti annuali, gli avanzi di gestione, le riserve ed ogni altro provento delle attività sociali dovranno essere necessariamente reimpiegati nell'associazione, essendo fatto divieto espresso di dividere gli stessi, anche indirettamente, fra gli associati.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le norme fiscali in vigore.

Art. 5 (Soci)

Possono essere Soci della Camera Penale di Nuoro gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati che esercitano attivamente il patrocinio penale, regolarmente iscritti nell'Albo e nel registro tenuti dall'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale di Nuoro.

Art. 6 (Doveri e Diritti dei Soci)

L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna i singoli soci a mantenere una condotta ispirata ai principi di lealtà e probità e a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti e contribuire attivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, che potrà domandare agli iscritti anche contributi straordinari previa deliberazione

dell'assemblea. La quota versata non è trasmissibile né rivalutabile.

Il socio, all'atto della formulazione della domanda di iscrizione, deve fornire – unitamente agli altri dati – il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni formali.

Può altresì fornire un indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale ricevere le comunicazioni non formali.

Il Socio non in regola con il versamento della quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea dei Soci.

Art. 7 (Ammissione dei Soci)

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Nuoro approva la iscrizione dei nuovi soci che ne facciano richiesta a maggioranza dei due terzi dei presenti a condizione che il nuovo iscritto sia presentato al Direttivo con dichiarazione di almeno tre soci della Camera Penale in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso.

Il Direttivo può convocare il richiedente per assumere le informazioni necessarie alla deliberazione in ordine alla iscrizione richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza ritardo e con provvedimento motivato del quale dà comunicazione entro cinque giorni al richiedente a mezzo messaggio di posta elettronica.

Se entro i 30 giorni dalla comunicazione non viene corrisposta la quota sociale per l'anno in corso, il Consiglio Direttivo delibera la revoca della iscrizione.

Fino al pagamento della quota sociale il nuovo iscritto non ha in nessun caso diritto di voto nella Assemblea dei Soci.

Non potranno essere ammessi nuovi soci nei trenta giorni precedenti lo

svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

Hanno diritto ad assumere la qualità di socio senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo tutti i soci della estinta sezione di Nuoro della Camera Penale della Sardegna che – entro la data del 31.12.2010 - ne facciano richiesta.

Art. 8 (Perdita della Qualità di Socio)

Cessa di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- a) il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;
- b) il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale per due annualità consecutive
- c) il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell'Associazione o con le norme dello statuto o dei regolamenti.

Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo la esclusione degli iscritti che non regolarizzano il pagamento della quota sociale è deliberata dal Consiglio Direttivo previa messa in mora a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo.

Nel caso previsto dalla lettera c) del presente articolo l'espulsione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo adottato con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed è comunicata all'interessato per iscritto – a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo - entro 5 giorni.

Il Socio può ricorrere in ogni caso - entro 30 giorni - all'Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla

ricezione del ricorso, che ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide sul ricorso a maggioranza di due terzi dei votanti, a scrutinio segreto.

In nessun caso può essere deliberata l'espulsione del Socio se non sia stato preventivamente e formalmente contestato l'addebito a mezzo di comunicazione inviata al suo indirizzo di posta elettronica certificata o se non sia stato consentito al socio di difendersi da tale addebito personalmente, o con l'assistenza di un altro socio da esso delegato, di fronte al Consiglio Direttivo.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo il socio, qualora ne faccia domanda e sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cessazione, potrà essere riammesso previo pagamento delle quote relative alle due annualità rimaste insolute.

Articolo 9 : Organi dell'Associazione

Sono organi della Camera Penale l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 : *L'Assemblea*

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Camera Penale e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, approva il bilancio e dà le direttive generali per la vita dell'associazione.

I Soci si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio di previsione o di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione all'ordine del giorno, mentre si riuniscono in Assemblea Ordinaria nella prima quindicina del mese precedente alla

scadenza di ogni biennio per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si trovi, per dimissioni dei suoi componenti o per qualsivoglia altra ragione, nella impossibilità di svolgere la propria attività statutaria, l'Assemblea Ordinaria è convocata senza ritardo per l'elezione del nuovo Direttivo.

La data di convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilito in ogni caso dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b) quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea.

I lavori dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell'Assemblea.

Art. 11 (Attività dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata a mezzo posta elettronica dal Presidente con preavviso minimo di cinque giorni, è presieduta da lui o, in caso di sua richiesta o di sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario un componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo quanto disposto dall'art. 15 in tema di modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega rilasciata per iscritto.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Per la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera a scrutinio segreto sulle candidature del Presidente stesso e dei sei membri da lui indicati al momento della presentazione della candidatura.

Risultano eletti il Presidente e i consiglieri appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui più liste abbiano riportato uguale numero di voti sono eletti gli appartenenti alla lista del candidato Presidente che abbia maggiore anzianità di iscrizione alla Camera. In caso di ulteriore parità, gli appartenenti alla lista del candidato Presidente che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo avvocati.

Ove l'Assemblea dei Soci ne ravvisi l'opportunità, le deliberazioni possono essere notificate o comunicata alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati, e possono essere portate, nei modi ritenuti più idonei, a conoscenza del pubblico.

Articolo 12: Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Il Presidente della Camera Penale (successivo al primo, eletto all'atto della costituzione dell'associazione), viene nominato dall'Assemblea. Ha la rappresentanza legale nonché la legittimazione attiva e passiva della

Camera Penale.

Il Consiglio Direttivo (successivo al primo, eletto all'atto della costituzione dell'associazione), è composto dal Presidente dell'associazione e da 6 membri eletti dall'Assemblea unitamente al Presidente fra tutti i soci della Camera Penale.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio. Non sono eleggibili per almeno un biennio i soci che siano stati membri del consiglio Direttivo per tre bienni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo attua le finalità dello Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea; può nominare Commissioni per svolgere particolari funzioni; può sottoporre all'Assemblea l'adozione di norme e di regolamenti interni; è competente per tutte le iniziative che potranno apparire opportune per la miglior organizzazione degli scopi sociali e potrà adottarle - in casi di particolare urgenza - anche indipendentemente dal preventivo interpello dell'Assemblea.

Nomina il coordinatore della Scuola di formazione per gli avvocati penalisti, sovrintende alle attività della stessa, ed impartisce i criteri generali per la sua gestione e programmazione

L'astensione dalle udienze ed altre forme di protesta collettiva sono decise dal Consiglio Direttivo che, ove possibile, assume il parere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo convoca periodicamente gli iscritti al fine di informarli sull'attività della Camera Penale e delle altre Associazioni di cui la stessa fa parte nonché per rilevare i problemi e le difficoltà degli iscritti;

ha la facoltà altresì di sollecitare il presidente per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo , nella prima seduta successiva all'elezione dei suoi componenti nomina:

- il Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento o anche di semplice assenza;

- il Segretario, con il compito di coadiuvare il Presidente in ogni sua attività. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, adempiere a tutte le formalità per l'ammissione dei soci, conservare le delibere, le decisioni, i bilanci e gli altri atti di tutti gli organi della Camera Penale e rilasciare copia ai soci che gliela richiedano; più in generale provvede alla normale gestione dell'associazione,

- il Tesoriere, con il compito di gestire il patrimonio della associazione. Egli effettua i prelevamenti e provvede ai pagamenti; predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione della Assemblea, previo esame da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Segretario.

Le cariche direttive della Camera Penale sono incompatibili con le cariche analoghe di altri organismi o associazioni professionali presenti nel Foro di Nuoro.

In caso di morte, dimissioni, incompatibilità del Presidente o di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra nella carica il candidato Presidente e i consiglieri, nell'ordine di presentazione, della prima lista

non eletta, salvo che per il primo Consiglio direttivo, che provvederà a cooptare i membri mancanti che rimarranno in carica solo fino alla scadenza del biennio.

Art. 13 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Si riunisce su convocazione del Presidente o deliberazione a maggioranza.

In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l'ordine del giorno della nuova riunione, che si ha in tal modo per convocata;

Il Consiglio si può riunire a richiesta formale anche di un solo componente: in questo caso deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta. Il richiedente deve precisare nella richiesta l'argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

Art. 14 (Rimborsi)

Al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo e a qualunque socio sia delegato, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento o la partecipazione ad attività dell'Associazione o dell'Unione delle Camere Penali spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ove le stesse siano state previamente autorizzate con delibera del Consiglio

Direttivo.

Art. 15 (Modifiche allo Statuto)

Le modifiche al presente Statuto sociale ed al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei votanti.

Nuoro, 26 novembre 2010

REGOLAMENTO

Art. 1) La comunicazione ai Soci del giorno, stabilito dal Consiglio Direttivo dello Statuto, per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, dovrà essere effettuata con comunicazione via posta elettronica certificata agli iscritti e affissione di avviso nei locali del Tribunale di Nuoro almeno 30 giorni liberi prima della data fissata.

Art. 2) Ogni lista, debitamente firmata da tre soci –quali proponenti- e controfirmata per accettazione dal candidato Presidente, dovrà indicare il nominativo del candidato Presidente e l'elenco di sei consiglieri, e dovrà pervenire a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del Presidente in carica, ovvero tramite deposito effettuato personalmente dal candidato Presidente presso la sede della Camera Penale, almeno 15 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3) Il Socio che non è in regola con il pagamento delle quote sociali non potrà essere né candidato né proponente di candidature.

Art. 4) Trascorso il termine utile per il deposito delle candidature il Consiglio Direttivo della Camera Penale provvederà a far stampare le schede per la votazione, nelle quali saranno riportati –in ordine alfabetico- i nomi dei candidati Presidenti e con indicazione – per ciascuna di esse - dei candidati Presidente e dei consiglieri.

Art. 5) Il seggio elettorale dovrà essere costituito dal Presidente, che chiamerà a fungere da Segretario un componente del Consiglio Direttivo, e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Art. 6) Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto mediante apposizione di un segno croce a fianco della lista da lui prescelta. Ogni voto contenente più indicazioni sarà considerato nullo.

Art. 7) Lo scrutinio dei voti dovrà essere compiuto pubblicamente.

Art. 8) Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità troverà applicazione quanto previsto in proposito dall'art. 11 dello Statuto.

Art. 9) L'esito delle votazioni sarà immediatamente trascritto nell'apposito registro dei verbali dell'Assemblea ed il Presidente dell'Assemblea procederà alla proclamazione degli eletti.

Art. 10) Le schede votate, debitamente controfirmate dai componenti il seggio elettorale, saranno conservate a cura del Consiglio Direttivo della Camera Penale, per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo eletto.